



Studio e Analisi

Nel crocevia della crisi pandemica, il contrasto alla disoccupazione e alla povertà in tre sistemi internazionali di sicurezza sociale.

Novembre 2022

Il presente studio - analisi è stato redatto in attuazione del PTA INAPP nucleo tematico 6 progetto Ammortizzatori sociali.

Responsabile Struttura Mercato del lavoro: Valentina Cardinali

Autrici ed autori del contributo: Marina De Angelis, Massimo De Minicis, Manuel Marocco


1. Premessa

Il presente studio è finalizzato ad evidenziare la estensione o meno dei sistemi ordinari di sicurezza sociale in alcuni paesi, con indicatori economici e sociali simili al contesto italiano, dopo la fase pandemica. Obiettivo è, quindi, mettere in luce come e se alcuni paesi hanno utilizzato l'aumento quantitativo e qualitativo delle misure e la semplificazione delle procedure amministrative di accesso al sistema di sicurezza sociale sperimentato durante la fase emergenziale per rafforzare, successivamente, la struttura ordinaria di protezione reddituale dei lavoratori. Le analisi potrebbero essere utili, in ottica di *policy advice*, anche per il policy maker italiano.

Alcune precisazioni di carattere epistemologico prima di iniziare. Lo studio considera la sicurezza reddituale dei lavoratori come un sistema unitario, volto al contrasto della disoccupazione e della povertà. Nei mercati del lavoro contemporanei, infatti, occupazione e povertà non sono spesso fenomeni così facilmente distinguibili. Le analisi si soffermeranno, quindi, su tre pilastri della protezione sociale dei lavoratori: i) le assicurazioni previdenziali contro la disoccupazione, in costanza o meno del rapporto di lavoro; ii) i sussidi assistenziali, condizionati al bisogno (*mean tested*), contro la disoccupazione, rivolti a lavoratori disoccupati o inoccupati, che non possono accedere alle prime o hanno terminato la loro durata massima legale; iii) le misure di sostegno reddituale universali, non direttamente riferibili al mercato del lavoro, ma a tutti i cittadini, come gli interventi di *minimum income* contro la povertà. Tale articolazione ricomponne un modello che può essere denominato di Protezione Sociale dei Lavoratori (PSdL), superando la nozione di ammortizzatori sociali di epoca industriale, che legava la sicurezza sociale ad una rappresentazione del lavoro oramai superata: il lavoratore maschio, con relazioni lavorative permanenti, livelli salariali e status occupazionali capaci di garantire costantemente redditi sufficienti per la piena sussistenza sua e del suo nucleo familiare. Tali logiche sembrano oggi insufficienti per cogliere la complessità di un mercato del lavoro contemporaneo radicalmente fessurizzato, ove, in alcuni casi, appare difficile individuare luoghi e tempi in cui si realizzano le relazioni lavorative. Molti contesti nazionali hanno, quindi, cercato negli anni di superare approcci di sicurezza del lavoro di tipo categoriale, legati cioè a precise identità lavorative, professionali con una permanente riconoscibilità relativa a modelli di produzione fordisti. Un'analisi integrata dei sistemi internazionali contemporanei, ricavata da tre rapporti internazionali (ILO,2021; World Bank, 2022 e ETUI ,2022), consente di disegnare lo spettro delle politiche da ricomprendere in un sistema di PSdL(Fig.1):

- misure economiche di protezione contro la disoccupazione, finanziate mediante assicurazioni sociali (contributive) o assistenza sociale (leva fiscale);
- regimi di conservazione dell'occupazione, che prevedono l'integrazione pubblica, totale o parziale, del reddito dei lavoratori durante una sospensione temporanea del lavoro, senza alcuna interruzione della relazione lavorativa (*Job Retention Scheme*). In generale tali schemi possono essere anche definiti come indennità di disoccupazione in costanza del rapporto di lavoro, assicurative o assistenziali o con finanziamento misto;
- programmi pubblici per l'occupazione, compresi i sistemi di garanzia dell'occupazione, in base ai quali lo Stato garantisce ai soggetti inoccupati o disoccupati l'impiego, presentandosi come un datore di lavoro di ultima istanza. Tale schema è definibile anche come *Job Guarantee* e presenta una chiara impronta teorica basata sulle politiche anticicliche keynesiane- misure di contrasto alla povertà assoluta o relativa, come gli interventi di reddito minimo garantito o di reddito di base parziale.

Fig.1 Tutela della disoccupazione: Complementarietà tra protezione sociale e attivazione occupazionale



Ma come ha agito la pandemia sull'evoluzione di sistemi di PSdL? E quali indicazioni hanno tratto i singoli paesi nella rideterminazione dei loro sistemi ordinari in una logica di maggiore universalizzazione?

2. Alcuni casi nazionali: Spagna, Germania e Regno Unito

Iniziamo con l'analisi del caso spagnolo. Il modello spagnolo di protezione contro i rischi di disoccupazione, consolidatosi dopo la fase pandemica, si articola in una serie di interventi diversificati: distinti ammortizzatori sociali contributivi e non contributivi, in costanza o meno del rapporto di lavoro, cui si aggiungono una serie di redditi minimi regionali storicamente consolidati e una misura di reddito minimo nazionale, introdotta durante la fase pandemica, nel 2020, denominata reddito minimo vitale (Regio decreto-legge n. 20/2020). Già prima della pandemia gli ammortizzatori sociali in Spagna presentavano una forma piuttosto articolata, prevedendo due indennità di disoccupazione di tipo assicurativo, diversificate in ragione della anzianità assicurativa, e un complesso insieme di indennità contro la disoccupazione non contributive, *mean tested*, personalizzate con riferimento alla storia contributiva-lavorativa del soggetto e alle sue caratteristiche anagrafiche. In precedenza, nel sistema di PSdL spagnolo, apparivano poco sviluppati i trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro. Così, durante la fase pandemica, oltre al già ricordato reddito minimo vitale, va segnalata proprio l'estensione delle integrazioni salariali. Le misure emergenziali sono consistite, infatti, principalmente, nell'utilizzo intenso, fuori dai regimi di spesa ordinari, degli strumenti di protezione della disoccupazione in costanza di rapporto di lavoro. L'art. 22 del RDL 8/2020, approvato durante la fase pandemica, ha consentito, così, il massiccio ricorso all'ERTE, una delle principali integrazioni salariali, riconoscendolo per causa di forza maggiore; mentre l'art. 23 della stessa legge introduceva una nuova misura nell'ambito delle integrazioni salariali, quello con causale ETOP (per causa economica, tecnica, organizzativa o produttiva), dando luogo ad una complessiva riforma, in pandemia, del sistema degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro. In sede attuativa, ha prevalso l'utilizzo dell'ERTE per cause di forza maggiore. L'art. 25 del RDL 8/2020 ha introdotto una procedura più agile per l'erogazione dei nuovi trattamenti di integrazione salariale (ERTE per forza maggiore, o per causale ETOP) derivanti dallo stato di emergenza; ha poi superato il requisito di anzianità di servizio minima da parte del lavoratore interessato e infine previsto che la prestazione potesse essere erogata anche in assenza del minimale contributivo ordinariamente richiesto. Si definivano non solo nuove figure di integrazioni salariali, ma tali interventi perdevano anche, in alcuni casi, la loro caratteristica esclusivamente assicurativa e contributiva.

In sostanza, durante l'emergenza sanitaria, l'ERTE è stata una misura di grande attualità e grande utilità, come ricorda anche il Piano di Recupero Trasformazione e Resilienza dell'economia spagnola¹. Così, il 2 febbraio 2022, dopo la fase acuta della pandemia, il Congresso dei deputati ha ratificato il RDL 2/2022 sulla riforma del lavoro, che, tra l'altro, prevede una revisione del modello delle integrazioni salariali e la creazione di un nuovo meccanismo di protezione in costanza del rapporto di lavoro, denominato "Rete di Flessibilità e Stabilità" (meccanismo RED, art. 47 bis ET), entrato in vigore il 1° aprile dello stesso anno, che è andato a sostituire l'ERTE emergenziale. Il RED, derivante dalla esperienza pandemica, consente, così, alle imprese di richiedere la riduzione della giornata lavorativa e la sospensione dei contratti di lavoro attraverso modalità più agili. In generale, quindi, il modello spagnolo ha utilizzato la fase pandemica per completare un sistema di protezione sociale già abbastanza esteso in termini di universalità, che presentava un insieme di ammortizzatori sociali contributivi e assistenziali, oltre che redditi minimi di carattere locale. E cioè: un insieme di indennità di disoccupazione assistenziali (sette), che prevedono una soglia minima di accesso *mean tested* stabilita ogni anno, sulla base della media dei redditi della popolazione; soglia superiore, a quella per l'accesso al reddito minimo vitale, che richiede una condizione reddituale di povertà assoluta individuale o del nucleo familiare oltre che obblighi di attivazione più rigidi rispetto a quelli previsti per il reddito minimo vitale. In proposito va rimarcato come il modello spagnolo prevede un unico ente per l'erogazione e gestione dei sussidi di disoccupazione nonché delle politiche di attivazione (*one stop shop*).

Dinamiche simili a quelle spagnole, nel passaggio dalla pandemia al sistema ordinario, si registrano, con alcune specifiche caratterizzazioni, anche in Germania, Finlandia e Portogallo.

In particolare, appare interessante analizzare il sistema tedesco. Questo, già prima della fase pandemica, era piuttosto universale, garantendo protezione anche in favore delle relazioni lavorative contingenti o indipendenti, grazie alla presenza di tre pilastri assicurativi/assistenziali 1) una indennità di disoccupazione contributiva, in costanza o meno del rapporto di lavoro, la prima (*Kurzarbeit*) estesa soprattutto durante la fase pandemica; 2) una indennità di disoccupazione non contributiva, *indennità di disoccupazione II* (*Arbeitslosengeld II*), per tutti i soggetti che non possono accedere alle misure contributive, ad es. inoccupati, giovani non in formazione, lavoratori che, per diverse fragilità, non possono garantire lo svolgimento di una completa giornata lavorativa; 3) indennità di sussistenza per i soggetti non occupabili. In particolare, nel sistema tedesco appare importante il ruolo svolto dalla *Arbeitslosengeld II*, introdotta dalla riforma del mercato del lavoro Hartz 4 e attualmente in fase di modifica con l'istituzione del *Bürgergeld* (in vigore dal 1° gennaio 2023), un reddito per la cittadinanza riguardante soltanto lavoratori in disoccupazione e inoccupati non ricompresi nella indennità contributiva. In realtà, già prima della riforma del 2022, l'*indennità di disoccupazione II* si presentava come una misura ibrida, al confine tra un ammortizzatore sociale dedicato nel mercato del lavoro *mean tested* e una forma di reddito minimo parziale, perché riservato solo a soggetti occupabili o parzialmente occupabili. L'*indennità di disoccupazione II*, infatti, pur essendo una misura individuale, proteggeva redditualmente non soltanto il soggetto disoccupato, ma anche il suo nucleo familiare, con una durata non prestabilita, ma fino all'esistenza dello stato di disoccupazione e della carenza reddituale. Quello che l'attuale riforma di tale ammortizzatore sociale assistenziale prevede, grazie all'introduzione del nuovo *Bürgergeld* (*reddito per la cittadinanza*), è essenzialmente una minore rigidità della condizionalità e delle politiche di attivazione e un aumento degli importi di sostegno reddituale. Si presta, così, maggiore attenzione alla realizzazione di percorsi più lunghi di formazione e qualificazione del soggetto disoccupato o inoccupato, finalizzati a inserimenti o reinserimenti occupazionali più stabili, evitando il rischio che il beneficiario rientri dopo poco tempo tra i destinatari della misura.

Infine, può essere brevemente analizzato il caso inglese. Due principali *policy* sono state adottate durante la pandemia: per la prima volta, sono state disciplinate misure di *Job Retention*, il *Coronavirus Job Retention Scheme* (CJRS) e il *Self-Employment Income Support Scheme* (SEISS); inoltre sono state apportate alcune modifiche emergenziali al sistema di protezione sociale, tra l'altro, al *Universal Credit* (UC), il sussidio

¹ "Gli ERTE hanno permesso di coprire più di 3,6 milioni di lavoratori nel momento più acuto della pandemia e 4,2 milioni in totale, e più di 500.000 imprese, offrendo uno strumento agile per la seconda e terza ondata e per la ripresa del lavoro dopo la progressiva eliminazione delle restrizioni. Alla fine del marzo 2021, più di 2,8 milioni di lavoratori sono usciti dall'ERTE (quasi l'80% del totale)". Inoltre, : "(...) sulla base dell'esperienza del meccanismo di ERTE, applicato con successo durante la crisi del COVID-19, si dispone di uno strumento permanente di sostegno delle imprese, alternativo ai provvedimenti per l'elevata temporaneità e per la disoccupazione, che funge da ammortizzatore rispetto all'estrema flessibilità del mercato del lavoro spagnolo ed orientato alla formazione e riqualificazione dei lavoratori, assicurando in questo modo un quadro macroeconomico più stabile e facendo crescere il capitale umano e, con ciò, la crescita potenziale del paese".

assistenziale di base. Va segnalato, invece, che l'assicurazione previdenziale contro la disoccupazione (*New Style Jobseeker's Allowance*, NSJA), non è stata significativamente modificata, in disparte, come si dirà, dalla seppur breve sospensione degli obblighi di attivazione lavorativa.

Le misure di *Job retention*, poste l'assoluta novità per quell'ordinamento dell'evento protetto (la sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili), sono state misure non assicurative e quindi finanziate dalla fiscalità generale e non sulla base dei contributi datoriali. Il CJRS riconosceva, nell'ambito del solo lavoro dipendente, il potere del datore di lavoro di porre il lavoratore in "congedo" e di ridurre la retribuzione del 20% rispetto a quanto ordinariamente spettante allo stesso lavoratore (interessava, entro comunque un tetto mensile variato nel tempo, l'80% della normale retribuzione lorda per le ore non lavorate). Il CJRS ha avuto diverse stagioni di implementazione, nel corso delle quali è stata modificata *al ribasso* la quota del supporto pubblico². Se quest'ultima misura, assolutamente innovativa per il Regno Unito, non lo è certo nel confronto comparato, diverso è il caso dell'altra misura di *Job retention*. Il SEISS – simile alla misura sperimentale italiana (ISCRO) – inserito in ritardo rispetto al CJRS (giugno 2021), ne ha però risolto i difetti di copertura; si tratta infatti di una misura dedicata ai lavoratori autonomi, sotto forma di un contributo lordo trimestrale calcolato sulla base dei ricavi medi negli anni precedenti. Anche questa misura è stata rinnovata più volte (due nel 2020 e una l'anno successivo), per poi non essere più riproposta a partire dal settembre 2021; nel corso del tempo sono state modificate condizioni di accesso e importi.

L'UC, introdotto nel 2013, costituisce un'unica prestazione assistenziale (destinata a sostituire sei precedenti prestazioni) condizionata al bisogno³ ed alla attivazione lavorativa, riservata ai soggetti in età lavorativa, ai disoccupati, agli inabili al lavoro, nonché ai lavoratori poveri, integrando così insieme sia la funzione di "rete minima di sicurezza", sia quella di integrazione dei salari per coloro che hanno un reddito basso (*in work benefit*). Il sussidio, oltre ad essere subordinato ad una verifica del bisogno (*mean tested*) è, ordinariamente, regolato da una severa condizionalità lavorativa (*work tested*). Proprio per la particolare ampia platea soggettiva protetta, le istanze di accesso al sussidio sono, fin da subito, vertiginosamente incrementate allo scoppio della pandemia⁴ e solo l'introduzione *ex novo* delle misure di *Job retention* sopra ricordate ha garantito la tenuta del sistema. L'emergenza sanitaria, oltre alla seppur breve (per tre mesi a partire dal marzo 2020) sospensione del severo regime di condizionalità che caratterizza tutto il regime di protezione sociale inglese, ha determinato un temporaneo innalzamento della generosità del sussidio⁵.

In sostanza, l'elemento cruciale dell'esperienza inglese di gestione della sicurezza sociale durante l'emergenza sanitaria è che, a differenza degli altri casi nazionali esaminati, la pandemia *non ha lasciato eredità*, posto che la maggioranza delle misure emergenziali non sono state rinnovate una volta superata la fase acuta del distanziamento sociale. La mancata conferma delle misure è avvenuta nonostante i buoni risultati raggiunti in termini di protezione della popolazione e del lavoro.

3. Quali insegnamenti trarre in ottica italiana

Ora riferendoci agli esempi evidenziati e analizzando il fenomeno del sistema di protezione sociale dei lavoratori nel crocevia della pandemia, si possono evidenziare rispetto all'esperienza italiana una serie di convergenze e diversità parzialmente assottigliatesi nella fase pandemica.

L'Italia nella pandemia ha utilizzato, in maniera molto estesa, lo strumento di PSDL che, storicamente, più la caratterizza, la Cassa Integrazione Guadagni. Con riferimento alla assicurazione previdenziale contro la disoccupazione (NASPI e DIS-COLL), ne è stato solo esteso l'accesso e agevolato proceduralmente la fruizione⁶. Inoltre, non essendo presente nel nostro sistema alcun sussidio assistenziale *mean tested* contro la disoccupazione, durante la pandemia questo vuoto è stato colmato sia con l'introduzione di diverse *una*

² Si è trattata comunque di una misura costosa: a conclusione dei 19 mesi di vigenza della misura (marzo 2020-settembre 2021), i dati a disposizione certificano comunque una spesa pari a più di 63 miliardi di sterline, la gran parte dei quali utilizzati tra il marzo-ottobre 2020 (34 miliardi) e il novembre-marzo 2021 (20).

³ Spetta ai residenti nel Regno Unito che hanno un reddito (in denaro, risparmi ed investimenti) inferiore ai 16.000 £ nell'anno fiscale.

⁴ Tra marzo e aprile 2020, 1,2 milioni di persone hanno presentato richiesta per l'accesso al UC – circa un milione in più rispetto all'ordinario volume di richieste mensili – e altri 1,1 milioni a maggio. Complessivamente, il numero assoluto di beneficiari è salito dai 3 milioni di marzo 2020 ai 5,2 milioni di maggio e da allora è gradualmente aumentato a 5,8 milioni di novembre.

⁵ Dal marzo 2020 all'ottobre 2021, è stata aumentata la quota standard del UC di £ 20 a settimana (£ 1.040 all'anno) e, da marzo 2020 a luglio 2021, è stato sospeso il meccanismo di adeguamento automatico dell'importo nel caso in cui il beneficiario sia un lavoratore autonomo (*Minimum Income Floor*). Inoltre, è stata aumentata la componente del UC relativa ai costi abitativi (locazione, mutuo), il *Local Housing Allowance*.

⁶ Nel caso della Naspi è stato temporaneamente sospeso il requisito di trenta giornate di lavoro effettivo nell'anno precedente la disoccupazione (cd. requisito lavorativo). Per entrambe le prestazioni, durante la pandemia, sono stati allungati i termini decadenziali per presentare le relative istanze.

tantum emergenziali, rivolte a lavoratori occasionali, stagionali e autonomi, sia dal preesistente reddito di cittadinanza, che ha protetto i lavoratori con storie contributive insufficienti ad accedere alle prestazioni previdenziali, o ne avevano terminato i tempi di utilizzo e si trovavano in nuclei familiari in condizione di povertà assoluta. Tale rete di ultima istanza era stata rafforzata, nella fase pandemica, anche con l'introduzione di un reddito minimo di emergenza, che essenzialmente, estendeva l'accesso al reddito minimo abbassando gli anni di residenza richiesti da 10 a 1, come il reddito minimo vitale spagnolo.

Nella fase post-pandemica il sistema di PSdL italiano ha solo in parte colto gli stimoli emersi nella crisi economica-sanitaria, per garantirne una maggiore universalizzazione. In particolare, non sono state rinnovate tutte le misure, indennità/bonus e reddito di emergenza, che andavano a colmare la mancanza di un ammortizzatore sociale non contributivo nel nostro paese, preferendo – nella Legge Fiscale per il 2022 – invece, una riforma organica e ben strutturata delle integrazioni salariali, che ne garantiscono una maggiore estensione. Nella stessa legge è stata confermata, inoltre, una maggiore copertura della NASPI, superando definitivamente il requisito lavorativo; resta il fatto che trattandosi di una assicurazione previdenziale, la presenza di requisiti contributivi, a meno di non trasformarla in un sussidio assistenziale, continua a rappresentare un ostacolo insuperabile alla protezione degli inoccupati involontari o di quanti, a causa di carriere lavorative discontinue, non riescono a raggiungere il requisito richiesto. Come abbiamo visto, invece, in maniera differenziata le diverse esperienze esaminate quella del Regno Unito con l'Universal Credit, quella spagnola con le sette indennità assistenziali dedicate al mercato del lavoro e la Germania con la indennità di disoccupazione li hanno da tempo colmato questo vuoto che marginalizza tipologie di lavoro non standard e di inoccupazione. In Italia a cercare di colmare il vuoto di un pilastro fondamentale nei moderni sistemi di protezione sociale, quello delle indennità contro la disoccupazione capaci di coprire tipologie di soggetti esclusi da quelle assicurative, è rimasto soltanto il reddito di cittadinanza, ma con molte difficoltà e soprattutto destinato unicamente ai disoccupati e inoccupati componenti di nuclei familiari in condizione di estrema povertà. A tale proposito e a prescindere dal fatto che il ruolo del RdC, considerando che si tratta di una misura di sostegno al reddito, dovrebbe essere quello di contrastare la povertà (relativa o assoluta), e non rappresentare un ammortizzatore sociale per colmare una insufficienza del sistema previdenziale, considerando il recente iter di riforma ⁷, il RdC potrebbe perdere anche questa non chiara e complessa funzione capace di trasformare un sostegno di solidarietà generalizzato in uno strumento previdenziale dedicato, condizionato a rigide politiche di attivazione. Nell'iter della riforma in corso della misura, infatti, l'integrazione reddituale del RdC verrà garantita soltanto ad una parte limitata dei poveri occupabili⁸, ovvero soltanto a quelli con specifiche caratteristiche familiari, lasciando per tutti gli altri componenti occupabili di famiglie in povertà assoluta soltanto otto mesi di componente passiva della condizionalità nel 2023 e sei mesi di parte attiva (corsi di formazione e/o riqualificazione professionale). Tale condizione, allo stato attuale, potrebbe rappresentare un rischio nel determinare future situazioni di indigenza. Importante sarebbe, così, nella riconfigurazione della misura nel 2024 in più interventi, aprire una riflessione anche sulla componente attiva del processo di condizionalità a cui sarebbero destinati i soggetti occupabili non in possesso dei requisiti richiesti. In tal senso le esperienze di estensione dei sistemi di sicurezza attiva dei lavoratori dei paesi evidenziati durante la fase pandemica rispetto a quanto realizzato nel nostro paese potrebbe offrire importanti elementi di riflessione e indirizzo.

Durante la pandemia, Spagna e Germania, hanno utilizzato la fase emergenziale per colmare vuoti e criticità presenti nel sistema ordinario, includendo maggiormente tipologie lavorative prive di coperture e orientandosi verso una condizionalità maggiormente diretta a inserimenti occupazionali permanenti e di migliore qualità. L'Italia si è dedicata, invece, principalmente al rafforzamento del sistema di PSdL pre-pandemico, mantenendo

⁷ La riforma del reddito di cittadinanza in legge di bilancio prevede, infatti, per il 2023 una riduzione ad 8 mesi, invece che 12, del beneficio per tutti i destinatari attivabili che vivono in famiglie senza minori, disabili e componenti con almeno sessant'anni. Negli 8 mesi, gli attivabili dovrebbero, seguire un percorso di formazione o riqualificazione professionale di 6 mesi e accettare la prima offerta di lavoro congrua ricevuta. Il possibile trasferimento degli attivabili senza i requisiti indicati in altri interventi di formazione professionale e/o inserimento lavorativo è previsto nel 2024.

⁸ Sulla definizione di attivabile/occupabile molto c'è, inoltre, da evidenziare, da un lato, la difficoltà di inserire persone che hanno uno scarso attaccamento al mercato del lavoro e scarse competenze, dall'altro, rispetto alla effettiva domanda di lavoro presente, soprattutto nelle regioni del Sud, dove risiedono la maggior parte dei beneficiari (Baldini e Gori, 2022; Giubileo, 2022). Importante sarebbe distinguere in tal senso il ruolo delle politiche attive, misure di carattere microeconomico, che possono garantire una maggiore occupabilità del destinatario ma non un inserimento occupazionale certo. Tale dimensione di effettivo aumento dei livelli occupazionali, è garantito soltanto da interventi di carattere macroeconomico (politiche industriali, Job Guarantee, politiche economiche anticicliche.) (De Minicis, 2021)

tutte le sue caratterizzazioni categoriali, perdendo le misure di maggiore estensione del sistema di sicurezza sociale dei lavoratori attuate nella crisi sanitaria. Così mentre la Spagna ha utilizzato la fase pandemica per rafforzare le integrazioni salariali e definire un reddito minimo nazionale, colmando vuoti del suo modello ordinario, la Germania ha reso più solidale il suo ammortizzatore sociale assistenziale, caratterizzandolo come un sussidio minimo garantito nel mercato del lavoro per la realizzazione di un inserimento occupazionale dignitoso e stabile, introducendo una nuova concezione della condizionalità (dedicata alla stabilità e qualità del lavoro), nell'esperienza italiana, le riforme post-pandemiche non hanno, invece, colmato i vuoti del sistema di PSdL nel garantire per tutte le tipologie di lavoro uno stesso livello di sicurezza attiva. La fase attuale di riforma del Reddito di cittadinanza potrebbe prendere in considerazione alcuni dei percorsi internazionali evidenziati all'interno della dinamica di ridefinizione del reddito di cittadinanza, necessariamente in una logica di contestuale riconfigurazione anche del sistema degli ammortizzatori sociali.

Riferimenti Bibliografici

Baldini M., Gori C. (2022), *Reddito di cittadinanza: bene rinviare la riforma, male l'intervento transitorio*, lavoce.info

De Minicis M. (2021), *Shelter from the storm: crisi e welfare in Italia negli anni Duemila*, Sinapsi, XI, n. 1, pp. 84-99

ETUI (2022), *Social protection for atypical workers during the pandemic*, In The European Sociological Review Trade Union Institute.

Giubileo F. (2022), *Si fa presto a dire occupabili*, Lavoce.info

ILO, (2021), *World Social Protection Report 2020–22*, Geneva

World Bank, (2022), *Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures.*, Washington, DC.